



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)**

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica

DELIBERA N° 54 del 26/08/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGALITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 15-TER DEL D.L. 34/2019 - LEGGE 58/2019.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisei del mese di Agosto alle ore 09:15 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

	Presente:		Presente:
NAPPI ELENA	S	BIANCALANI JESSICA	S
MAZZARELLO FEDERICO	S	QUARATESI COSTANZA	N
MARIANI ISABELLE	S	GIANNOTTI IANETTA	N
LORENZINI SUSANNA	N	IAVARONE ALDO	S
MASSETTI WALTER	S	CESARIO ALFREDO	S
MUCCIARINI SANDRA	S	MAZZINI EDOARDO	S
TAVARELLI FABIO	N		

9 **Presenti**

4 **Assenti**

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Riccardo Masoni.

Partecipa alla riunione, per l'espletamento del prescritto tirocinio, il Praticante Segretario Comunale Dott. Enrico Pieraccini;

Assume la Presidenza il Presidente MARIANI ISABELLE.

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIDERATO che l'evasione fiscale limita la disponibilità di risorse finanziarie rispetto alla effettiva capacità contributiva del territorio;

RILEVATO che le problematiche derivanti dal fenomeno evasivo si riflettono sia sulla programmazione delle attività amministrative, in termini di entità di servizi da erogare alla collettività, sia sulle modalità operative degli uffici pubblici, tenuti ad assumere un comportamento trasparenza ed imparziale;

RICHIAMATI i principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost. (buon andamento dell'azione amministrativa), nonché quelli stabiliti dall'art. 53 (capacità contributiva) e dall'art. 3 (uguaglianza) Cost.;

CONSIDERATO che l'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde ai principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'art. 23 della Costituzione, che precisa secondo il principio democratico: *“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*.

PRESO ATTO che per conseguire le finalità sancite dalle citate disposizioni costituzionali si rende necessario adottare tutti gli strumenti utili per evitare fenomeni di evasione fiscale, con particolare attenzione a quelli afferenti alla fiscalità locale;

VERIFICATO che il tema del contrasto all'evasione fiscale è sempre stato caro al legislatore che, nel tempo, ha emanato disposizioni normative volte a supportare gli uffici finanziari nel delicato compito di combattere comportamenti che possono condurre all'evasione tributaria e contributiva;

VISTO l'art. 15-ter, intitolato "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali".

RILEVATO che tale facoltà costituisce un adeguato strumento per contrastare l'evasione dei tributi di competenza comunale, nel rispetto degli enunciati principi costituzionali ed in conformità ai criteri di economicità, efficienza, nonché efficacia dell'azione amministrativa;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà offerta ai Comuni dal legislatore, nell'intento di conseguire anche obiettivi di equità fiscale, oltre che elevare il grado di riscossione delle entrate locali procedendo all'approvazione di apposito regolamento disciplinante la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti al fine di migliorare l'efficacia delle azioni volte al recupero dell'evasione;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs: n. 446/1997, l'ente comunale può disciplinare le fattispecie a cui viene negata o sospesa la licenza, autorizzazione o concessione;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso art. 52, comma 1, che recita " *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle*

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

PRESO ATTO:

- che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;
- che le previsioni regolamentari che vincolano il rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, possono essere riferite solo ad alcuni tributi di competenza dell'ente locale;

ATTESO che il regolamento che si intende adottare può indicare specifiche previsioni, in conformità con la potestà regolamentare soprarichiamata, stabilendo anche importi al di sotto dei quali non scatta la violazione disciplinata dal regolamento medesimo;

EVIDENZIATO che è intendimento dell'Amministrazione migliorare l'efficacia delle azioni volte al recupero dell'evasione ponendosi come obiettivo quello di perseguire l'equità fiscale e restituire risorse importanti alla comunità che contribuiscono a garantire qualità e quantità dei servizi, oltre che di avere maggiore capacità per dare corpo agli investimenti.

VISTA la bozza allegata al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo, con la quale viene proposto il regolamento che disciplina le casistiche che comportano il diniego o il mancato rinnovo di licenze, autorizzazioni o concessioni;

CONSIDERATO:

- che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito ministeriale;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la predetta pubblicazione sul sito informatico, stante il fatto che a decorrere dall'anno 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente indicato nel regolamento di che trattasi, si rinvia alle norme vigenti inerenti la fiscalità locale e alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", nonché alle altre disposizioni in materia;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 inseriti nel presente atto;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione (prot. n. 37459/2024 del 21/08/2024)

DISPOSITIVO

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locale ex art. 15-ter del D.L. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 di cui all'allegato;
3. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, in conformità ai termini ed alle modalità indicate dalle vigenti disposizioni in materia;
4. **DI PRECISARE** che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme legislative e regolamentari in materia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Dato atto che la seduta odierna si è tenuta in modalità mista ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e che risulta collegato da remoto il Consigliere Alfredo Cesario;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con unanimi voti favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente
MARIANI ISABELLE

Segretario Generale
Dott. Riccardo Masoni

Ufficio Proponente:

SERVIZIO TRIBUTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGALITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 15-TER DEL D.L. 34/2019 - LEGGE 58/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. 1
li 19/08/2024

Il Responsabile del Servizio
(barbara lorenzini)

Il Responsabile del Procedimento
(LORENZINI BARBARA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGALITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 15-TER DEL D.L. 34/2019 - LEGGE 58/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. _____

li 20/08/2024

Il Responsabile
PAOLA TASSELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Parere dell'Organo di Revisione

Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 19/08/2024 avente ad oggetto " Regolamento di contrasto all'evasione e per il rispetto dei principi di legalità in materia di tributi locali ai sensi dell'art. 15 Ter D.L. 34/2019 (legge 58/2019)."

* * *

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di Agosto il Revisore dei conti Dott.ssa Lucia Bordigoni , esaminata, la proposta di deliberazione sopracitata trasmessa con relativi allegati a mezzo posta elettronica in data 20/08/2024 dal Responsabile del Settore Segreteria Generali, Servizi Demografici e tributari Barbara Lorenzini.

Richiamata la disposizione contenuta nell'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 Giugno 2019, che ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Atteso che il contrasto all'evasione è obiettivo strategico di questa amministrazione così come riportato nei documenti di pianificazione strategica dell'Ente.

Considerato che gli strumenti atti a contrastare l'evasione dei tributi locali sono strettamente necessari per il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza amministrativa e di autonomia finanziaria.

Visto l'art. 15-ter, intitolato "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali".

Visto il regolamento allegato alla proposta di delibera disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 ,composto da 9 articoli così come di seguito esposti:

Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Art. 2 - (Definizione di irregolarità tributaria)

Art. 3 - (Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Art. 4 - (Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o ramo d'azienda)

Art. 5 - (Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi che si trovano in posizione di irregolarità contributiva nei confronti del Comune)

Art. 6 - (Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

Art. 7 - (Collaborazione tra gli Uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Art. 8 - (Norme di rinvio)

Art. 9 - (Entrata in vigore)

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il DLgs 267/2000;

Il revisore dopo aver riscontrato che il regolamento non è contrario alle norme di legge

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare n. 53/2024 avente ad oggetto "REGOLAMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGALITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 15-TER DEL D.L. 34/2019 - LEGGE 58/2019."

Il Revisore dei Conti

F.to Dott.ssa Lucia Bordigoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO
ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

I n d i c e

INDICE GENERALE

Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Art. 2 - (Definizione di irregolarità tributaria)

Art. 3 - (Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Art. 4 - (Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o ramo d'azienda)

Art. 5 - (Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi che si trovano in posizione di irregolarità contributiva nei confronti del Comune)

Art. 6 - (Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

Art. 7 - (Collaborazione tra gli Uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Art. 8 - (Norme di rinvio)

Art. 9 - (Entrata in vigore)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Ai fini del presente Regolamento si considerano i seguenti tributi comunque denominati: Tassa Rifiuti (TARSU - TARES - TARI) - Tributi sugli immobili (ICI - IMU - TASI) - Imposta di soggiorno (IDS) - Canone Unico Patrimoniale (CUP) oltre a quelli di eventuale futura istituzione.
4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
5. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
6. Ai fini del presente Regolamento si intendono per interessati e quindi assoggettati alla disciplina sulla irregolarità tributaria locale, sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica, sia le persone giuridiche che svolgono attività produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi ecc...) ivi comprese tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010.
7. Ai fini del presente regolamento, il "competente Ufficio" è l'Ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività concernenti attività commerciali o produttive.
8. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
9. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente Regolamento le licenze, autorizzazioni, concessioni e i relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certificate di inizio di attività

concernenti attività commerciali o produttive richieste per motivi di sicurezza e/o carattere sanitario.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sussiste irregolarità tributaria in presenza di violazioni rilevanti ai fini del corretto versamento dei tributi locali di cui al precedente art. 1 comma 3) ivi compresi anche i provvedimenti già regolarmente notificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare costituiscono violazioni :

- a) L'omessa o infedele/incompleta/inesatta dichiarazione, quando l'importo risultante dovuto e non versato sia pari o superiore a 1.000,00 euro;
- b) L'omesso/parziale versamento dei tributi, quando l'importo dovuto e non versato sia pari o superiore a 1.000,00 euro
- c) I comportamenti di cui al seguente art. 3 comma 7

2. Il debito del soggetto passivo dovrà risultare da:

- avvisi di accertamento notificati divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge
- iscrizione a ruoli coattivi o decreti ingiuntivi o ingiunzioni fiscali non pagati in tutto o in parte entro i termini di legge.

3. I provvedimenti di cui al comma 2) non devono essere oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale o di contenzioso in essere.

4. Il suddetto stato di irregolarità è sanabile con il pagamento del dovuto (tributo più sanzioni ed interessi, ove dovuti ed eventuali oneri di riscossione).

5. In caso di accordata rateizzazione, lo stato di irregolarità resta condizionatamente sospeso a decorrere dal pagamento delle prime due rate e finché il piano rateale venga puntualmente rispettato. Il pagamento dell'ultima rata determina il definitivo venir meno dello stato di irregolarità. Il mancato pagamento anche di solo una delle rate successive alla prima comporta nuovamente irregolarità ai sensi ed agli effetti di cui al comma 1).

6. Nel caso di persona giuridica la regolarità sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica stessa.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

1. Ai soggetti che intendono avviare attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

2. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi concernenti attività commerciali o produttive, il competente ufficio, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del provvedimento o per l'accoglimento della richiesta, procede a richiedere tempestivamente all'ufficio Tributi del Comune l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante. L'Ufficio Tributi da comunicazione espressa dell'esito dell'attività di controllo sia nel caso di regolarità che di irregolarità nei tempi di cui al successivo comma 5).

3. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla irregolarità tributaria locale di cui al precedente art.2, l'Ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di mancato accoglimento della richiesta che diverrà efficace nel caso in cui il richiedente non regolarizzi la propria posizione entro il termine di 30 giorni oppure previsto dalla legge per il rilascio del provvedimento.

La regolarizzazione dovrà essere dimostrata attraverso la trasmissione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute all'Ufficio Tributi che provvederà ad informare l'Ufficio competente.

In caso di avvio dell'attività mediante SCIA l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di "sospensione dell'attività" assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'Ufficio Tributi, l'Ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Nel suddetto periodo di sospensione non è possibile richiedere o comunicare il sub ingresso nelle relative attività e l'eventuale attività da parte del terzo è da considerarsi abusiva.

4. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro tale termine di 60 giorni l'Ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

5. I soggetti morosi che provvederanno, entro i termini suddetti, a regolarizzare la propria posizione dovranno dimostrare attraverso la trasmissione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute all'ufficio Tributi che provvederà ad informare entro 7 giorni, l'Ufficio competente, al fine di consentire la revoca del provvedimento di sospensione. Tale presentazione comporta la decadenza automatica del provvedimento di sospensione.

6. I soggetti morosi potranno procedere, in alternativa, a regolarizzare la propria posizione debitoria presentando all'ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione. Per la concessione del numero delle rate si farà riferimento al comma 5 dell'art. 18 del Regolamento delle Entrate. In tali ipotesi solo a seguito del pagamento di due rate il provvedimento di sospensione non viene emesso o decade automaticamente.

7. il mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 costituisce irregolarità ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del presente Regolamento

Art.4

(Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o ramo d'azienda)

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario o affittuario di azienda o di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente o affittante, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di ente, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente all'operazione di trasformazione, fusione, cessione o affitto.

3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società o ente che dà luogo alla trasformazione, fusione o scissione, ovvero al cedente o affittante.

Art.5

(Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi che si trovano in posizione di irregolarità contributiva nei confronti del Comune)

1. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di sospensione dell'attività svolte in forza delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi, viene emesso il provvedimento di sospensione da parte dell'Ufficio competente per un periodo di 60 giorni ovvero sino al giorno della regolarizzazione da parte del contribuente se antecedente.
2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di cui al comma 1) l'Ufficio competente avvierà il procedimento volto alla pronuncia della revoca della licenza, autorizzazione o concessione o dichiarazione di inefficacia della SCIA.
3. Il soggetto di cui al comma 1) potrà regolarizzare, in alternativa, la propria posizione tributaria presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione. Per la concessione del numero delle rate si farà riferimento al comma 5) dell'art. 18 del Regolamento delle Entrate. Per i debiti già inviati alla società che effettua il recupero coattivo il contribuente non in regola con i pagamenti per la richiesta di rateizzazione dovrà rivolgersi direttamente alla società che concederà la rateizzazione secondo le normative ad essa riferibili in base alle vigenti disposizioni di legge e a quanto disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.
4. L'esibizione del pagamento delle prime due rate della rateazione consente al Competente Ufficio di attivare la procedura di revoca del provvedimento di sospensione di cui al comma 1) avvisando l'interessato che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata si provvederà ad attivare la procedura di sospensione e l'attivazione del procedimento di revoca all'autorizzazione rilasciata.

Art.6

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento gli Uffici competenti inviano all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni attive, concernenti attività commerciali o produttive
2. L'Ufficio Tributi provvederà entro 180 giorni dalla trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 alla verifica della regolarità tributaria dei soggetti ivi indicati dandone notizia all'ufficio competente in caso di esito negativo.
3. I controlli sulla regolarità tributaria successivi verranno effettuati con cadenza annuale mediante l'invio da parte degli uffici competenti all'Ufficio Tributi di un elenco di soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni attive concernenti attività commerciali o produttive.

4. L'Ufficio Tributi, effettuati i controlli di cui al comma 3, comunicherà all'Ufficio Competente l'elenco dei soggetti morosi che provvederà alla notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di sospensione dell'attività esercitate in forza di licenze, autorizzazioni, concessioni, e segnalazioni certificate di inizio attività assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi, viene emesso il provvedimento di sospensione da parte dell'Ufficio competente per un periodo di 60 giorni ovvero sino al giorno della regolarizzazione da parte del contribuente se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ufficio competente.

5. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di cui al comma 4 del presente articolo, l'Ufficio competente avvierà il procedimento volto alla pronuncia della revoca della licenza, autorizzazione o concessione o dichiarazione di inefficacia della SCIA.

6. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria tenendo conto di quanto indicato dal comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento.

7. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web dell'eventuale soggetto gestore del servizio

Art.7

(Collaborazione tra gli Uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente Regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

2. La Polizia Municipale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dagli Uffici competenti ai sensi del presente regolamento i cui nominativi verranno loro debitamente trasmessi.

Art.8

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa di legge ed ai regolamenti approvati dall'Ente.

Art.9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni, a norma di legge.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche nei confronti di tutte le attività già in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.
- 3.L'entrata un vigore della presente disciplina determina l'abrogazione di ogni regolamento o disposizione regolamentare o a contenuto sostanzialmente normativo con essa contrastante.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----0000000-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 26/08/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGALITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 15-TER DEL D.L. 34/2019 - LEGGE 58/2019.

Si comunica che l'Atto in oggetto sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 30/08/2024 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi.

Divenuta esecutiva decorsi dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dalla data 30/08/2024

Lì 30/08/2024

Il Responsabile

Dott. Riccardo Masoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.